

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 409

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PEZZONI, BORRONI, FRANCHI, RANIERI  
e STEFANINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1992

---

Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione,  
vendita ed uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati

---

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata e integrata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, rappresenta tuttora il punto di riferimento legislativo principale in materia di regolamentazione della produzione, commercializzazione e modalità di uso dei prodotti fitoiatrici.

Quest'ultimo termine viene utilizzato in particolare dall'ISTAT, mentre la legislazione nazionale usa il termine di «presidio sanitario» oltre a quello di fitofarmaco e la legislazione regionale adotta una terminologia molto più variabile per indicare i prodotti chimici utilizzati per la difesa fitosanitaria.

Nel presente disegno di legge - appare opportuno premettere - adoteremo il termine «fitofarmaci e prodotti assimilati» per intendere: anticrittogamici, insetticidi, acaricidi, fumiganti, esche avvelenate, rodenticidi, diserbanti, fitoregolatori, integratori e coadiuvanti.

Com'è noto, il termine fitofarmaco si riferisce essenzialmente alle sostanze usate per favorire lo sviluppo e per curare le malattie delle piante e quindi sarebbe improprio o limitativo se usato in riferimento a quei prodotti come gli erbicidi utili esclusivamente per il diserbo.

Per prodotti assimilati si intendono dunque quei prodotti chimici, esclusi i concimi, soggetti ad autorizzazione e utilizzati nella pratica agraria anche per fini diversi dalla difesa fitosanitaria.

Abbiamo preferito in questa sede non utilizzare il termine «pesticida», anche se usato più di frequente dai *mass-media*, in quanto tale termine è usato spesso come sinonimo ampio di molti prodotti chimici, ivi compresi i concimi, che non sono oggetto di discussione del presente disegno di legge.

L'esigenza di una nuova legislazione in materia di fitofarmaci nasce essenzialmente da due considerazioni: in Italia la normativa è soprattutto di grado subordinato e collegata in gran parte alla già richiamata legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata e integrata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, che ha sostituito l'articolo 6 della citata legge n. 283. Infatti, nella seconda formulazione i fitofarmaci vengono assoggettati a registrazione come «presidi sanitari» e non più come «presidi medico-chirurgici».

La seconda considerazione è che si tratta di legislazione ormai datata e cioè definita agli inizi degli anni '60, quando l'attenzione del legislatore era sollecitata quasi esclusivamente dalle esigenze di regolamentare dei prodotti tossici e nocivi utili all'agricoltura.

La normativa dunque veniva definita in un quadro di conoscenza molto scarso, o inesistente, sui rischi tossicologici ed ecotossicologici prevedibili nel medio e lungo termine.

Col tempo e con la massiccia diffusione della chimica si è scoperto, insomma, anche il rovescio della medaglia.

Ecco perchè una moderna legislazione in grado di garantire il massimo di sicurezza, nell'uso dei fitofarmaci, agli operatori, ai consumatori e all'ambiente deve avere come riferimento da una parte la qualità e quantità dei consumi attuali e dall'altra la consapevolezza tecnico-scientifica dei rischi tossicologici-ambientali.

Rispetto alla diffusione c'è da dire che il mercato mondiale dei fitofarmaci può essere stimato in valore sui 14-15 mila milioni di dollari ed è composto per il 40 per cento da diserbanti, per il 30-33 per cento da insetticidi e per il 18 per cento da fungicidi.

L'utilizzazione - come è ovvio - non è omogenea, come quantità e qualità, a livello internazionale: l'Europa occidentale, con il 6 per cento circa di superficie agraria, utilizza il 25 per cento del consumo mondiale dei fitofarmaci.

L'utilizzazione, infatti, è legata a numerosi fattori come il clima, gli ordinamenti produttivi, il grado di intensificazione produttiva.

L'Italia, che rappresenta l'1 per cento della superficie agraria mondiale, impiega il 3 per cento del consumo mondiale, con una distribuzione territoriale dei consumi più concentrata nelle regioni centro-settentrionali rispetto al Mezzogiorno.

L'uso continuato ha costretto, di conseguenza, a valutare con più attenzione e strumenti gli effetti tossicologici sugli operatori e consumatori nonché sull'ambiente nel medio e lungo termine.

Soprattutto il progressivo perfezionamento delle tecniche di valutazione di impatto ambientale e la diffusione di ricerche e studi specifici hanno consentito di analizzare e di evidenziare rischi sconosciuti come alcune alterazioni irreversibili dell'equilibrio biologico.

La stessa nocività sugli operatori e consumatori ha trovato più attente valutazioni con la diffusione di studi epidemiologici promossi dagli istituti internazionali di ricerca che hanno consentito, tra l'altro, un quadro più chiaro degli effetti cancerogeni, mutageni e teratogeni dei fitofarmaci.

La letteratura scientifica ha consentito inoltre di registrare effetti indesiderati conseguenti all'uso dei fitofarmaci, come lo sviluppo di specie resistenti, l'eccesso di mortalità ed una diffusa diminuzione della capacità riproduttiva nei pesci, negli uccelli, nei crostacei e negli insetti utili.

L'inquinamento delle falde e dei corsi d'acqua è un fenomeno di grandissimo impatto ambientale e di grande rilevanza sociale: nasce da queste considerazioni l'esigenza di una moderna legislazione adeguata alla consapevolezza attuale dei rischi ed in grado di garantire condizioni di sicurezza nell'uso dei fitofarmaci.

Il primo punto da rivedere, in termini legislativi, è quello delle attuali modalità di registrazione e autorizzazione alla produzione e commercializzazione esistenti nel nostro Paese.

Nei Paesi della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) le procedure di registrazione ed autorizzazione risultano in qualche modo diversificate rispetto a qualità e quantità di *tests* richiesti e alla durata delle autorizzazioni: tre anni in Giappone; cinque anni in Canada, Finlandia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Stati Uniti; dieci anni in Belgio, Germania, Portogallo, Inghilterra e Austria; mentre in Italia la registrazione di un principio attivo è sostanzialmente a tempo indeterminato. Tale disparità di procedure può ora essere almeno attenuata in ambito europeo attraverso il recepimento di una specifica direttiva della Comunità economica europea che mira ad armonizzare metodi e tempi di registrazione dei principi attivi.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si intende introdurre, da un lato, nuovi *tests* e il tempo determinato delle autorizzazioni alla produzione e commercializzazione e, dall'altro, strumenti più idonei di valutazione di impatto ambientale nel medio e lungo termine ai fini del rinnovo delle autorizzazioni.

Con l'articolo 2 viene anche modificata la Commissione prevista dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, che attualmente può esprimere solo parere consultivo e non ha l'obbligo di procedere al controllo analitico del prodotto (articoli 5 e 2) nè di richiedere *tests* particolari da far realizzare a organismi scientifici *super partes*.

Con il presente disegno di legge, il Gruppo del Partito democratico della sinistra intende rivedere la procedura per le autorizzazioni con l'obiettivo di aggiungere alla documentazione attuale una documentazione scientifica in grado di ampliare le conoscenze, in particolare sui possibili danni irreversibili sull'uomo e sull'equilibrio ambientale. Un ruolo fondamentale, di particolare valore innovativo ai fini di una corretta e sicura valutazione dei rischi,

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dovrebbe avere il «Centro nazionale di documentazione e ricerca sugli effetti nocivi e ambientali dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati», previsto all'articolo 4 del presente disegno di legge. Tale Centro, realizzato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dovrebbe avere carattere interdisciplinare e dovrebbe essere in grado di attivare, da una parte, un utile monitoraggio internazionale della letteratura scientifica prodotta in merito ai rischi da fitofarmaci e, dall'altra, un monitoraggio territoriale sull'uso degli stessi, in collaborazione con altri centri di ricerca o di divulgazione tecnico-agraria, ai fini di una valutazione di impatto ambientale nel medio e lungo termine. Il «Centro», inoltre, potrebbe fornire indicazioni circa le colture sulle quali si possono utilizzare i principi attivi da registrare e i *tests* potrebbero essere resi pubblici.

L'esaltazione delle competenze scientifiche nella Commissione di valutazione ed il ruolo di supporto tecnico-informativo alla stessa, svolto dal «Centro», dovrebbero garantire sia per le nuove autorizzazioni, che per il rinnovo delle stesse (articolo 1) dopo i cinque anni, o, in generale, per il rinnovo di quelle già concesse prima dell'approvazione del presente disegno di legge, il massimo del rigore ai fini di una corretta valutazione della nocività ed ecotossicità dei fitofarmaci.

Altro punto di grande importanza da sottolineare è che le sostanze non autorizzate non dovranno nemmeno essere prodotte.

Con l'articolo 3, e in coerenza con le considerazioni suddette, viene sostanzialmente modificata la lettera *h*) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283. Com'è noto, l'articolo citato prevede il divieto di impiegare, nella preparazione di alimenti, di vendere, di detenere e distribuire sostanze alimentari con residui di fitofarmaci tossici per l'uomo. La stessa lettera *h*) dell'articolo 5 delega il Ministro della sanità a stabilire in particolare i limiti di tolleranza consentiti per ogni singolo prodotto sulle derrate alimentari. La diffusione dei fitofarmaci è avvenuta in condizioni di scarsa documentazione scientifica relativa agli

effetti nocivi sui consumatori dei residui presenti sulle derrate alimentari.

L'uso continuato di tali prodotti ha indotto e consentito, alla comunità scientifica internazionale, di valutare con più attenzione (come la diffusione di studi specifici, il miglioramento delle tecniche di ricerca) i rischi, per la salute dei consumatori, legati ai residui di fitofarmaci sulle derrate alimentari.

Per queste ragioni si registra un contrasto crescente tra il livello di consapevolezza dei rischi, presente nel mondo scientifico, culturale e politico, e la norma lettera *h*) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283) che assegna al Ministero della sanità il compito di stabilire, con ordinanza, per ciascun prodotto autorizzato all'impiego in agricoltura, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo di decorrenza tra l'ultimo trattamento e la raccolta dei prodotti.

Delegare, con le modalità attuali, il Ministero della sanità significa, di fatto, affidare alla discrezionalità e soggettività del Ministro una materia così delicata e importante per la salute dei cittadini.

Pertanto con l'articolo 3 il Gruppo del Partito democratico della sinistra intende modificare le procedure disposte dalla seconda parte della citata lettera *h*) dell'articolo 5 della legge n. 283 del 1962 e definire una nuova norma in grado di limitare la discrezionalità del Ministro in materia, attraverso un ruolo più forte della Commissione degli esperti ed un peso crescente delle valutazioni scientifiche nelle decisioni in materia.

La Commissione di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge dovrà avere non solo il compito di valutare le soglie di massima sicurezza per i consumatori dei residui per singoli prodotti, ma di valutare anche i limiti e la cumulabilità tra più prodotti.

Un'altro grande problema collegato alle modalità attuali di commercializzazione e vendita è quello di un uso non sempre corretto e rispettoso della normativa.

Com'è noto, attualmente i commercianti e i venditori in genere di fitofarmaci, per cronica carenza dei servizi di assistenza

tecnica, oltre a vendere, «consigliano» quantità e qualità dei prodotti.

Questo rapporto con i coltivatori comporta un forzato incremento dei consumi e un uso qualitativamente inadeguato o anche inefficace dei prodotti (come lo smercio di giacenze).

Si potrebbe dire che allo stato attuale l'acquisto dei fitofarmaci avviene in condizioni di quasi «illegalità», considerando il fatto che i coltivatori in possesso dell'autorizzazione (cosiddetto «patentino», previsto per i prodotti della I e II classe, in forza degli articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255) sono solo circa 300.000 in tutt'Italia di cui ben 60.000 in Emilia-Romagna.

Gli acquirenti di fitofarmaci sono invece circa 2 milioni e quindi è facile fare i conti della diffusione dell'acquisto in difformità dalla normativa esistente.

Ma c'è di più. Addirittura si è consolidato, in questi anni, un vero e proprio mercato clandestino di prodotti non autorizzati, spesso importati illegalmente nel nostro Paese e quindi acquistati e usati senza alcun controllo.

Bisogna dunque intervenire in termini molto netti per regolamentare convenientemente la vendita ai fini di una trasparenza dell'uso dei fitofarmaci. Questo soprattutto a tutela del mercato e anche dei coltivatori, che dovranno orientarsi verso un uso corretto di questi prodotti con evidente risparmio di denaro ed una efficace difesa fitosanitaria delle produzioni agricole.

Per queste ragioni, con l'articolo 5 del presente disegno di legge si intende introdurre nuove norme atte a regolamentare l'acquisto dei fitofarmaci.

Considerata l'importanza di una corretta diagnosi per una indicazione precisa del dosaggio e del tipo di prodotto, appare opportuna, e senza alternativa, l'introduzione dell'obbligo della ricetta per l'acquisto dei prodotti di I e II classe tossicologica. Un ruolo più attivo dei tecnici agrari nel rapporto tra venditori e utilizzatori consentirebbe da un lato una riduzione dei prodotti, senza compromettere minimamente le produzioni agricole, e dall'altro

renderebbe più efficace la lotta fitopatologica.

L'esigenza, comunque, è anche quella di innovare complessivamente la cultura agraria verso una maggiore consapevolezza tecnico-scientifica dei rischi connessi all'uso di tali sostanze.

Sono queste le motivazioni che ci hanno portato a proporre una vera e propria campagna (articoli 11 e 12) di informazione e formazione sia per i tecnici agricoli sia per i coltivatori. In questa campagna potrebbero essere ricompresi i corsi per l'acquisizione del cosiddetto «patentino» previsti dalla circolare n. 37 del Ministero della sanità.

Considerando, inoltre, i rischi d'inquinamento dei corsi d'acqua nonché la salvaguardia di zone di particolare interesse per la fauna e per la flora (parchi naturali, eccetera), si introducono norme limitative dell'uso in generale dei fitofarmaci o dei soli erbicidi in aree particolarmente esposte a rischi ambientali (articoli 6 e 13).

Norme limitative finalizzate alla salvaguardia delle api e degli insetti impollinatori sono contenute nell'articolo 7.

Con l'articolo 9 si intende affrontare un problema di grande rilievo e che ha prodotto finora notevoli danni ambientali, e cioè quello dei contenitori e degli imballaggi dei fitofarmaci.

Sono molti i rischi, infatti, legati all'abbandono dei residui di pesticidi non utilizzati e dei contenitori fortemente contaminati dai residui di sostanze non utilizzate, lasciati in luoghi facilmente accessibili o in discariche non adatte o addirittura gettati in corsi d'acqua.

Con l'articolo 9 s'introduce l'obbligo della raccolta dei contenitori e degli imballaggi contaminati per evitare ulteriori e gravi danni all'ambiente e ai corsi d'acqua.

Considerata l'importanza di una materia così delicata per la tutela della salute dei consumatori e per la salvaguardia dell'ambiente, il Gruppo del Partito democratico della sinistra si augura di trovare utili consensi anche tra le altre forze del Parlamento.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sono rilasciate a tempo determinato, in ogni caso per un periodo non superiore ai cinque anni.

2. Il rinnovo delle autorizzazioni alla produzione e commercializzazione può essere concesso solo sulla base di valutazioni e analisi sugli effetti nocivi cancerogeni, mutageni, teratogeni, e ambientali, osservati nel periodo di efficacia dell'autorizzazione dal Centro nazionale di cui all'articolo 4.

## Art. 2.

1. È istituita una Commissione formata da esperti in scienze dell'alimentazione, oncologia, fitopatologia, chimica, biologia, genetica, tossicologia, entomologia, zoologia, botanica, medicina del lavoro.

2. Della Commissione fanno parte altresì un rappresentante designato dal Centro nazionale di cui all'articolo 4 nonché due tecnici appartenenti al personale di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, esperti nei metodi di analisi dei presidi sanitari e dei residui dei principi attivi nelle sostanze alimentari; un rappresentante, rispettivamente, dei Ministeri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente.

3. Il Ministro della sanità nomina, anche sulla base di una lista di disponibilità degli esperti di cui al comma 1 predisposta dal Consiglio nazionale delle ricerche, dalle università, dagli istituti sperimentali per l'agricoltura e da altri qualificati istituti di ricerca operanti nel campo della medicina e dell'oncologia, i componenti della Commissione e procede al suo insediamento

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La Commissione resta in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati non più di una volta.

5. La Commissione è presieduta dal Ministro della sanità o da un suo delegato.

6. I membri della Commissione non possono avere rapporti professionali di alcun genere con società produttrici di prodotti sottoposti ad autorizzazione.

7. Tale Commissione sostituisce quella di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

8. Alla Commissione, oltre ai compiti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, è demandato di rivedere le autorizzazioni concesse alla luce delle acquisizioni scientifiche da cui risulti la possibile nocività per l'uomo e, comunque, l'alterazione dell'equilibrio biologico ambientale da parte dei principi attivi presenti nei prodotti in precedenza autorizzati.

9. Sulla base dei criteri di cui al comma 8, la Commissione procede all'aggiornamento dei presupposti, delle condizioni e delle procedure di autorizzazione inerenti all'esercizio dei compiti ad essa affidati. La documentazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, dovrà comunque essere integrata da idonea documentazione relativa alla valutazione di impatto ambientale.

10. La Commissione ha inoltre il compito di proporre l'adozione di un'aggiornata classificazione dei prodotti oggetto di autorizzazione ai fini della produzione e del commercio.

11. La Commissione può sospendere o revocare le autorizzazioni alla produzione e commercializzazione già concesse, con provvedimento motivato.

### Art. 3.

1. La Commissione di cui all'articolo 2, in relazione alle autorizzazioni previste dal secondo periodo della lettera *h*) dell'artico-



lo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è competente ad individuare e periodicamente ad aggiornare, sulla base delle nuove acquisizioni scientifiche e delle informazioni fornite dal Centro di cui all'articolo 4 sull'ecotossicità, sulla cancerogenità, mutagenicità e teratogenicità, i limiti di tolleranza per l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.

2. Alla Commissione spetta altresì di individuare i limiti di tolleranza, in relazione ai soggetti più a rischio come la popolazione in età pre-scolare, della eventuale cumulazione di residui di diversa composizione.

3. I limiti di tolleranza di cui al presente articolo non possono in ogni caso superare quelli stabiliti dalle direttive o regolamenti comunitari.

#### Art. 4.

1. È istituito il Centro nazionale di documentazione e ricerca sugli effetti nocivi e ambientali dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati.

2. Il Centro, promosso dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanità e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e realizzato dal Consiglio nazionale delle ricerche, ha il compito di:

a) studiare i rischi della nocività diretta e indiretta dei fitofarmaci e dei loro metaboliti nei riguardi dell'uomo e degli animali, nel breve, medio e lungo termine, nonché tutti i pericoli di alterazione dei cicli biologici dell'ecosistema;

b) raccogliere la documentazione scientifica nazionale e internazionale sui rischi nocivi e ambientali derivanti dall'uso dei fitofarmaci;

c) esprimere parere ai fini delle autorizzazioni e del rinnovo delle autorizzazioni di cui all'articolo 1.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Centro può stabilire forme opportune di collaborazione o convenzioni con università italiane e straniere, con istituti sperimentali per l'agricoltura, l'Istituto superiore di sanità, il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) e altri centri di ricerca, nonchè con i servizi di sviluppo agricolo regionale, con i consorzi interregionali per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) e con altri enti e organizzazioni agricole ritenute utili ai fini della ricerca e del monitoraggio sull'uso quantitativo dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati.

4. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede all'elaborazione del progetto del Centro, avente carattere interdisciplinare, ed in particolare a definire l'organico, i profili professionali degli addetti nonchè le modalità di reclutamento del personale.

5. Il Centro informa dei risultati della propria attività la Commissione di cui all'articolo 2.

#### Art. 5.

1. I fitofarmaci e i prodotti assimilati contenenti i principi attivi appartenenti alla I e alla II classe tossicologica, a decorrere da centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere venduti soltanto a coloro che siano muniti di apposita ricetta rilasciata da un laureato in scienze agrarie o forestali, da un perito agrario o da un agrotecnico iscritti ai rispettivi albi professionali.

2. L'abilitazione per gli agrotecnici e i periti agrari all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinata al superamento di un esame-colloquio promosso dai rispettivi ordini professionali, nonchè dell'autorizzazione di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

3. La ricetta di cui al comma 1 può essere rilasciata anche dai tecnici in possesso dei requisiti richiesti operanti presso i servizi regionali di sviluppo, pubblici o autogestiti, o anche presso le organizzazioni

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cooperative, organizzazioni professionali e associazioni di produttori agricoli riconosciute.

4. La ricetta di cui al comma 1 deve contenere:

a) nome, cognome e indirizzo del compilatore;

b) la fitopatia o gli attacchi che si intendono combattere e la dose del fitofarmaco o di altro prodotto assimilato prescritto;

c) l'indicazione della classe tossicologica;

d) il tempo di carenza;

e) la denominazione della coltura cui il prodotto è destinato nonché l'epoca della sua distribuzione e la quantità consigliabile.

5. La ricetta di cui al comma 1 deve essere rilasciata dai tecnici autorizzati, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale, gratuitamente.

6. Le regioni anche a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvederanno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a regolamentare le modalità di rimborso ai tecnici di cui ai commi 1 e 2 e i contributi alle organizzazioni di cui al comma 3.

## Art. 6.

1. È vietato l'impiego degli erbicidi per il diserbo degli argini stradali e fluviali, delle adiacenze ferroviarie, nei parchi pubblici, nei boschi e in prossimità delle siepi e in genere nelle aree agrarie non utilizzate ai fini della coltivazione.

2. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvederà ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una mappa dettagliata delle zone di divieto d'uso degli erbicidi.

## Art. 7.

1. Al fine di proteggere la vita delle api e degli insetti impollinatori è vietato l'uso di

insetticidi e acaricidi durante il periodo della fioritura e di produzione del miele.

2. La Commissione di cui all'articolo 2 valuta, inoltre, per ogni prodotto insetticida e acaricida la pericolosità per gli insetti impollinatori e rende obbligatoria la dicitura: «prodotto pericoloso per le api e per gli altri insetti impollinatori».

3. La Commissione può, in deroga a questa disposizione, autorizzare l'uso di insetticidi non nocivi per le api e definire le più opportune modalità d'uso.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che non dispongano già di una propria normativa, provvederanno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad emanare apposita normativa, o ad adeguare quella esistente, al fine di regolamentare i periodi dei trattamenti con insetticidi e acaricidi nocivi alla vita delle api e degli insetti impollinatori, o il loro divieto in relazione ai periodi di fioritura.

#### Art. 8.

1. È vietato scaricare in prossimità o direttamente nei corsi d'acqua, nella rete fognaria o nel terreno in prossimità di pozzi, i residui dei trattamenti o i contenitori o imballaggi dei fitofarmaci o dei prodotti assimilati.

2. Nessuna delle operazioni di preparazione e di manipolazione dei fitofarmaci o dei prodotti assimilati può essere eseguita in prossimità di un corso d'acqua o di un pozzo. Il Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui all'articolo 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvederà a regolamentare, in armonia alle direttive CEE, le distanze minime e le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1. Per assicurare maggiori garanzie all'ambiente e alla salute degli operatori, le macchine erogatrici debbono essere omologate e sottoposte periodicamente a revisione, sulla base di un regolamento emanato con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Chiunque violi la disposizione di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa dell'ammenda di lire 200.000. Nei casi più gravi la sanzione è aumentata sino a tre volte.

4. L'infrazione deve essere accertata previa verbalizzazione ad opera delle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali nonché degli organi di polizia giudiziaria e contestata all'interessato nelle forme di legge. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede a disciplinare le procedure amministrative conseguenti all'esecuzione della presente normativa.

## Art. 9.

1. I venditori dei prodotti soggetti ad autorizzazione debbono assicurare il recupero dei contenitori e degli imballaggi utilizzati nel confezionamento e nella vendita dei prodotti stessi. A tal fine i venditori possono anche trattenere, all'atto della vendita, una somma percentuale non superiore al 10 per cento sul prezzo di listino, che verrà rimborsata all'atto della restituzione dei contenitori e degli imballaggi. I contenitori così recuperati sono ritirati periodicamente dai fornitori e raccolti presso la sede di produzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvederà a regolamentare le modalità di smaltimento dei contenitori e dei residui non utilizzati.

## Art. 10.

1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, è autorizzato ad emanare, su proposta della Commissione di cui all'articolo 2, uno o più regolamenti attuativi degli articoli precedenti.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, restano in vigore le disposizioni

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

Art. 11.

1. Nel rispetto delle finalità della presente legge, le regioni anche a *statuto speciale* e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono piani di intervento in collaborazione con gli enti locali e organizzano sul territorio, in collegamento con i servizi sanitari competenti al controllo delle derrate alimentari, presidi di supporto all'impresa agricola e di controllo sul commercio e l'impiego dei prodotti soggetti ad autorizzazione destinati all'agricoltura.

2. A tal fine le regioni medesime e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono apposite iniziative di formazione tecnico-professionale, finalizzate anche a consentire un più largo accesso all'autorizzazione di cui all'articolo 23 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, d'intesa con gli ordini professionali dei tecnici, le organizzazioni professionali, le associazioni dei produttori e le organizzazioni cooperative, in particolare inerenti ai seguenti contenuti:

a) difesa fitopatologica, con particolare riferimento alla lotta biologica, integrata e guidata;

b) nocività, con riferimento agli effetti nocivi sull'uomo, sulla fauna e sull'ecosistema, dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati;

c) normativa nazionale e regionale e regolamenti in materia di produzione, commercializzazione e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati.

3. Per la realizzazione degli interventi formativi, gli ordini professionali e le organizzazioni di cui al comma 2 dovranno avvalersi di docenti provenienti da università, istituti tecnici e professionali agricoli, istituti di ricerca e sperimentazione agraria, centri del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nonché di esperti delle discipline affini ai contenuti indicati, e potranno fare riferimento a qualificati centri di

formazione come i Consorzi interregionali per la formazione di divulgatori agricoli (CIFDA) e il Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (FORMEZ).

#### Art. 12.

1. Le regioni anche a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di assicurare agli operatori agricoli la conoscenza adeguata delle condizioni di sicurezza relative all'impiego dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati ed ai conseguenti rischi tossicologici ed ambientali, promuovono una campagna straordinaria d'informazione e formazione, anche attraverso la predisposizione di programmi formativi regionali.

#### Art. 13.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non dispongano di una propria e specifica normativa, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero della sanità, e sulla base delle indicazioni e dei parametri tecnici forniti dalla Commissione di cui all'articolo 2, provvederanno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad emanare apposita normativa o ad adeguare quella esistente al fine di delimitare le aree regionali di divieto assoluto di uso dei fitofarmaci.

2. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 dovrà tener conto dei rischi dovuti anche alla trasmigrazione dei prodotti, che dovrà essere evitata verso i luoghi indicati come esenti qualunque siano le condizioni metereologiche.

3. Le aree da individuare a livello regionale si riferiscono a giardini di edifici, abitazioni e luoghi di allevamento, pozzi di acqua potabile per gli uomini e gli animali, bacini di piscicoltura, conchigliicoltura, acquacoltura e saline, nonché zone limitrofe a litorali marini, corsi d'acqua, canali di navigazione, d'irrigazione e di drenaggio,

laghi e stagni di acqua dolce e salmastra, zone di popolamento di selvaggina, riserve di caccia nonchè parchi e riserve naturali e in zone di falde superficiali o speciali come quelle di acque minerali.

Art. 14.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1993 ed in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1994 e 1995, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a tal fine utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.